



COMUNE DI PESCARA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 78 DEL 09/06/2021

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO 11 GIUGNO - 7 LUGLIO 2021

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», s.m.i..

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Premesso che con Ordinanza 4 giugno 2021 del Ministro della Salute “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto*”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 133 del 05 giugno 2021, a decorrere dal 7 giugno 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo del 14 maggio 2020 n. 59 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020” che al punto 23 stabilisce: “*che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento*”;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in L. n. 74 del 14/07/2020, e il successivo DPCM 18/05/2021 attuativo delle disposizioni che non ha disposto la riapertura delle attività per le discoteche e sale da ballo

Valutato che:

- il legislatore con l'art. 3 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n.248/2006, successivamente modificato, ha introdotto alcune disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- è stato previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni è stata necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;
- Richiamata la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, secondo la quale: *“(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” “indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;*

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DL 223/2006, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti alle citate norme, così come disciplinato anche dalle modifiche introdotte dal comma 7 dell'art.25 del D.L. 98/2011;

Tenuto conto che:

- a sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, *“6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”, che recita “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.*
- la Legge regionale Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio, all'art.60 rubricato (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) recita *“1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia. 2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e' limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di*

alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.

3. Gli esercenti rispettano l'orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione”.

Visto l'art. 41 della Costituzione a mente del quale *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”*;

Preso atto che:

- è compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

Considerato che:

- alcune zone della città e, in particolare, l'area di P.zza Muzii e vie limitrofe, l'Area del Centro Storico e il lungomare di Pescara si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto;
- la cosiddetta “*Movida*” si concentra nelle citate zone, soprattutto nelle ore serali e notturne, determinando potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica, mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale previste dalle norme anticontagio da COVID-19, disturbo della quiete pubblica, soprattutto a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, come confermato da molteplici relazioni di servizio della Polizia Locale;

Rilevato che:

- il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e dai comitati, che hanno rappresentato alle istituzioni preposte al controllo del territorio episodi di grave inciviltà e vandalismo;
- tali fenomeni sono particolarmente diffusi nell'area limitrofa a Piazza Muzii, nella zona del centro storico, sul lungomare di Pescara, per quanto concerne l'attività degli stabilimenti balneari;
- le criticità sopra rappresentate incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva delle aree, e alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei turisti e dei cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Rilevato che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore della città;

Atteso che nel bilanciamento degli interessi il diritto alla tutela della salute pubblica e privata, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei cittadini residenti e, in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e di tutela della pubblica incolumità, per i quali i citati comportamenti costituiscono una seria minaccia, assumono temporaneamente preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa senza limiti orari;

Dato atto della necessità di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all'utile di impresa con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate al riposo ed alla sicurezza urbana;

Ritenuto di dover dettare un indirizzo temporaneo della disciplina degli orari di apertura delle attività economiche in attuazione della votazione del Consiglio comunale del 07.06.2021 nelle aree: 1) Zona limitrofa a Piazza Muzii (*Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis*); 2) Zona Centro Storico (*Via delle Caserme - Largo dei Frentani - Via dei Bastioni - Corso Manthonè - Via Catone - Via Corfinio - Via Petronio - Via E. Flaiano - Piazza dell'Unione - Piazza Garibaldi*); dove, per comportamenti consuetudinari, si verificano situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale, al fine di prevenire gli assembramenti e di contenere il rischio di contagio da Covid-19;

Sentite le associazioni di categoria di Pescara: CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CNA, CASARTIGIANI, negli incontri del 07-08 giugno 2021;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;

ORDINA

- 1) a far data dall'11 giugno e sino al giorno 07 luglio 2021, i pubblici esercizi, autorizzati all'apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, possono rimanere aperti all'interno delle seguenti fasce orarie:

TIPOLOGIA	ZONA	FASCIA ORARIA
Pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie...)	1. Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis; 2. Zona Centro Storico: Via delle Caserme - Largo dei Frentani - Via dei Bastioni - Corso Manthonè - Via Catone - Via Corfinio - Via Petronio - Via E. Flaiano - Piazza dell'Unione - Piazza Garibaldi;	dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo; venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo;
Pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e stabilimenti balneari)	Altre zone della Città	dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo; venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

- 2) non sono tenute al rispetto dei suddetti limiti orari **le attività artigianali** (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività **di commercio al dettaglio su aree pubbliche** (posteggi isolati e commercio itinerante).
Alle suddette attività è consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.
- 3) È fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento, ivi incluse le attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;

- di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l'orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall'orario stabilito per la chiusura;
- di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all'esterno dei locali;
- è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

AVVISA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1) e 2) è punita ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 recante "Testo unico in materia di commercio" secondo cui "Per ogni ... violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento/00 a euro diecimila/00";
- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 3) è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;
- l'inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle relative norme di settore.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune di Pescara;
- La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
 - Questura di Pescara;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)